

Comune di Carpineto Romano

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI N. XX LOCULO/I NEL

CIVICO CIMITERO DI CARPINETO ROMANO

(Art. 90, capo XVIII, D.P.R. 10/09/1990 n. 285)

BLOCCO "X", FILA "X", NUMERO/I "X - XX"

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno XX (XXXXXX), del mese di XXXXXX, presso la residenza municipale di Carpineto Romano, nell'Ufficio Tecnico.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile;

TRA

Il Comune di Carpineto Romano (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune"), codice fiscale n. 00986220580, partita I.V.A. n. 00949401004, rappresentato nel presente atto dall'Arch. Marco Navarra, nato a Colferro (RM), il 12/08/1981, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore "Lavori Pubblici e Manutenzioni", in forza di decreto sindacale di nomina n. 02 del 21/02/2020;

E

Il/la Sig./Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente "Concessionario"), nato/a a XXXXXXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXX, codice fiscale n. XXXXXXXXXXXX, domiciliato/a a XXXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX, n. XX;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 09/10/2015 è stato approvato il

progetto di ampliamento del civico cimitero di Carpineto Romano, denominato stralcio “V”;

- che con la stessa deliberazione n. 119 del 09/10/2015 si è provveduto a determinare le

tariffe cimiteriali relative alle concessioni dei loculi di cui all’intervento sopra richiamato;

- che il Concessionario, con nota acquisita al protocollo del Comune di Carpineto Romano n.

XXXXXX in data XXXXXX ha avanzato domanda per ottenere la concessione d’uso di n. XX

loculo/i, per sé e per i suoi aventi causa successori e successibili e che lo stesso si assoggetta

al pagamento del diritto di concessione stabilito dall’Amministrazione comunale come

meglio specificato in seguito;

CIO’ PREMESSO

Le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la

precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 – Il Comune di Carpineto Romano, in persona del Responsabile del 3° Settore Lavori

Pubblici e Manutenzioni, come sopra qualificato, concede al/alla Sig./Sig.ra

XXXXXXXXXX, Concessionario, che accetta, si obbliga e stipula per sé e per i suoi eredi,

l’uso di n. XX loculo/i, posto/i nel civico Cimitero di Carpineto Romano, nello Stralcio “V”

e contraddistinto/i con i seguenti numeri: “**Blocco X, fila X, n./nn. XX – XX**”;

Art. 2 – La presente concessione cimiteriale ha durata di **anni 99 (novantanove)**, decorrenti

dalla data di stipula del presente atto. La stessa potrà essere rinnovata su richiesta degli

aventi diritto (discendenti o ascendenti diretti). Il rinnovo costituisce facoltà attribuita al

concessionario, e parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo. In

manca di tale richiesta il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, previa

esumazione dei resti mortali.

Art. 3 – Per la presente concessione cimiteriale, il Concessionario ha corrisposto al Comune

di Carpineto Romano la somma complessiva di € XXXXX (diconsi Euro xxxxxxxxxxxxxx/00), quale canone concessorio, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come risulta dai bollettini di versamento, che si intendono qui richiamati anche se non materialmente allegati al presente atto;

Art. 4 – Entro tre mesi dalla sepoltura, sulla lapide già fornita dal Comune dovranno essere apposti il nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella del decesso. E' facoltà del Concessionario o dei suoi aventi causa, apporvi eventuale foto del defunto od epigrafe personalizzata.

Art. 5 – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dalle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

Art. 6 – La presente concessione conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura e non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatta oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

Art. 7 – L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

Art. 8 – Sono a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del/i loculo/i concesso/i relativamente alle opere ornamentali

esterne, ivi compresi il marmo la cui fornitura resta in carico al Comune, limitatamente al materiale necessario alla prima tumulazione.

Art. 9 – Il diritto d’uso passerà, alla morte del concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile. Gli eredi, o loro tutori, dovranno designare e notificare al Comune quello che fra essi li rappresenti presso l’Autorità comunale per ogni e qualsiasi rapporto nascente dalla concessione. In mancanza di tale designazione e notificazione entro un anno dalla morte, vi provvederà l’autorità comunale stessa, in ciò espressamente autorizzata dal presente atto .

Art. 10 – Il Comune concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d’ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all’assolvimento degli oneri e all’esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l’Ente concessionario sia legittimato.

Art. 11 – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del Concessionario.

Art. 12 – Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a € 10.000,00, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso (ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

Il rappresentante del Comune

Il Concessionario

(Arch. Marco Navarra)

(Sig. XXXXXXXXXXXXX)